

facoltà di ricorrere all'autorità superiore per l'accertamento dei danni; e, siccome quel Consiglio non fece richiamo veruno, così l'intendente non poteva essere obbligato di rispondere alle dimande di alcuni individui. A nome quindi della Commissione prego la Camera di volere adottare le conclusioni da essa proposte.

GALLINI. Osservi la Camera che in quelle regioni montagnose non si coltiva che la vite, e che questa essendo distrutta dalla crittogama e dal gelo, quegli abitanti si trovano nella più grande miseria. Che se la Camera poi crede che la dimenticanza di una formalità possa bastare per fare respingere il loro ricorso, io mi assoggetto al di lei giudizio qualunque esso sia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno sulla petizione 6603.

(Fatta prova e controprova, sono adottate.)

CAVALLINI CARLO, relatore. Colla petizione portante il n° 6605 il cappellano onorario del regio esercito, Valvassori sacerdote Antonio, ricorre alla Camera dei deputati perchè nel caso che possa avere luogo la guerra sia ammesso a fare parte nella qualità che già occupava all'epoca della guerra di Crimea.

Se la Camera lo permette, siccome questa petizione è brevissima, e contiene sentimenti che fanno assai onore al petente, la leggerò. (*Si! si!*)

« Il cappellano onorario nel regio esercito, Valvassori sacerdote Antonio, prega questa Camera a volere benignamente accogliere le presenti poche copie del di lui opuscolo, intitolato: *Il Giuramento del soldato piemontese.*

« Nei supremi attuali momenti in cui stanno per compiersi i voti d'ogni buon cittadino d'Italia, il ricorrente Valvassori, fermo nei principii dal 1848 in poi inalterabilmente professati ed espressi nell'annesso *Giuramento*, e glorioso d'aver lasciato di sè, sia nelle parrocchie sia nei reggimenti ove ebbe a servire, onorata memoria, si reca a doverè di raccomandarsi a questi incliti signori deputati, perchè vogliano degnarsi di favorevolmente accompagnare a chi spetta la presente istanza, per mezzo della quale l'esponente si offre a nuovamente prestare nel regio esercito quell'ufficio od opera qualunque piacerà al Ministero di guerra d'incaricarlo, fosse anche nella qualità di semplice infermiere, senza interessi o privilegi di sorta, contento di sfidare qualsiasi abnegazione o sacrificio pel bene inseparabile del Re e della nazione. » (*Bravo!*)

Come la Camera ha inteso, i sentimenti contenuti in questa petizione, mentre palesano chiaramente l'umiltà del vero sacerdote, mostrano pure come il clero tra noi non manchi di buoni e veraci patrioti.

Il sacerdote Valvassori, che ha già prestato con tanta devozione verso la patria i suoi servizi nella guerra di Crimea, ove ha lasciato di sè presso il 12° reggimento di fanteria tanto affetto e tanta stima, merita al certo molta lode per l'offerta generosa che fa al paese ed all'armata, fonte e base d'ogni nostra più cara speranza. La vostra Commissione tuttavia, mentre considera che

il ministro della guerra cui vuol essere diretta questa petizione saprà apprezzare tale dimanda, quando il sacerdote Valvassori si rivolga a lui direttamente, ha creduto di dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6567, l'avvocato Bignami Pietro, consigliere del comune di Sannazzaro-Lomellina, espone alla Camera come, in una seduta straordinaria di quel Consiglio, essendosi dalla maggioranza rifiutata l'inserzione in un verbale di una sua dichiarazione motivata, egli sia stato obbligato di ricorrere all'intendente generale di Novara, chiedendo che fosse unita una sua protesta al verbale che si doveva pubblicare; che l'intendente generale di Novara, non avendo creduto di fare luogo a quella sua domanda, fu obbligato di ricorrere al Ministero, il quale credette pure di non doverla ammettere. Egli è perciò che ricorre alla Camera, cercando di dimostrare come, e la maggioranza di quel Consiglio comunale abbia violato uno dei principali articoli della legge 7 ottobre 1848, e l'autorità amministrativa non ne abbia curata la esecuzione.

La vostra Commissione ha esaminato la protesta e le circostanze narrate dal petente e dovette considerare che grave senza dubbio è il fatto di una maggioranza di un Consiglio comunale, la quale rifiuta una dichiarazione motivata di un membro della minoranza. Nella prescrizione infatti, che la legge 7 ottobre 1848 sanzionava all'articolo 253, sta tutto il beneficio, direi quasi l'unico conforto della minoranza; conforto che la citata legge esplicitamente garantisce al susseguente articolo 255, dichiarando nulla qualunque deliberazione portante seco la violazione d'un prescritto di legge.

Se il Governo trascurasse di fare scrupolosamente osservare le prescrizioni della legge comunale, per quanto in ispecie riguardano le forme intrinseche della medesima, coll'andare del tempo la libertà dei comuni sarebbe con tutta facilità snaturata, obbligherebbe la minoranza per rispetto di se stessa ad astenersi dall'intervenire alle adunanze comunali, ed a vece di trovare utile a tutti la libertà diverrebbe monopolio di quel partito che prima per avventura avvisasse ad attirare a sè il maggior numero di suffragi e volesse audacemente conservarseli.

Tuttavolta la vostra Commissione fu obbligata di entrare in altro ordine di idee riguardo al fatto che diede luogo alla protesta del consigliere Bignami, e, ritenuto che il petente nel suo ricorso all'intendente generale di Novara chiedeva non tanto l'annullamento del verbale di cui è questione, quanto piuttosto l'inserzione al medesimo della sua dichiarazione motivata in una nuova pubblicazione, dal qual fatto, considerato in correlazione colle altre osservazioni dal petente svolte in detto suo ricorso, si fa palese come, anzi che ad un male avvenire, la protesta riflettesse un male già avvenuto; ritenuto che, in tal caso vestendo la protesta il carattere non già di una semplice dichiarazione motivata sì bene d'una formale disapprovazione della condotta tenuta